

La nozione di «congiunti» e il D.P.C.M. 26 aprile 2020

di FRANCESCO MEGLIO

Il D.P.C.M. 26 aprile 2020, destinato a dettare le regole per la c.d. “fase due” dell’emergenza sanitaria dovuta al virus Sars-Cov-2 e alla malattia ad esso conseguente ovvero il Covid-19, determina un primo e graduale allentamento delle misure restrittive alle quale è sottoposto l’intero Paese dall’11 marzo scorso a far data dal 4 maggio 2020.

L’art. 1, lett. a) del citato decreto, dopo aver sostanzialmente ribadito che gli spostamenti ammessi sono correlati a motivi di lavoro, di salute e di stretta necessità, equipara ad essi «gli spostamenti necessari per incontrare congiunti».

Viene da chiedersi cosa debba intendersi per «congiunti». A dire il vero, una nozione di congiunti è positivamente contemplata soltanto dalla legge penale e, precisamente, dall’art. 307, comma 4, c.p., a mente del quale «agli effetti della legge penale, s’intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti; nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole».

Se dunque la legge penale si preoccupa di stabilire chi rientra in tale nozione, manca nella legislazione civilistica una chiara e, soprattutto, univoca nozione di congiunti. Si assiste, invece, a indicazioni sparute dalle quali non è facile risalire ad un concetto ben definito.

Accade, infatti, che l’art. 21, l. n. 247/2012 («Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense»), facendo riferimento al coniuge appena dopo aver indicato i prossimi congiunti, escluda questo dal novero dei prossimi congiunti. O ancora, ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 193/2003, sembrerebbe doversi distinguere tra “prossimi congiunti” e “familiare”, con ciò rendendo più difficoltoso di quanto già non sia ravvisare una valida nozione di “congiunti”. È evidente che la definizione di “familiare” si presenta ancora più vaga e incerta nei confini.

Nella produzione normativa ministeriale si intravede una certa tendenza a restringere la nozione di congiunti. Se si considera la lettera di cui all’unico articolo della circolare M.I.S.E. (Ministero dello Sviluppo Economico) n. 150377/2017, disciplinante la concessione di particolari riconoscimenti, essa parrebbe suffragare una nozione di congiunti che si esaurisce

nei figli, nei nipoti e nel coniuge. In altri termini, nella famiglia così detta nucleare o poco di più.

Se questo è il quadro, invero assai nebuloso, emergente dalla normativa di cui si è brevemente dato conto, un'attenzione certamente superiore è stata dedicata alla definizione del concetto da parte della giurisprudenza penalistica.

L'orientamento meno recente si indirizzava verso una nozione di "coniunti" che combinasse l'aspetto affettivo e la base giuridica del rapporto. In altri termini, non era sufficiente l'*affectio* ma occorreva che essa si fosse trasfusa in un vincolo giuridicamente rilevante (v. Trib. Trento, 19 maggio 1995; per la giurisprudenza di legittimità civile, si segnala Cass. civ., n. 1845/1976). A tale orientamento, per vero radicato, si è in tempi più recenti opposta una diversa posizione. Si è infatti chiarito che, con riferimento ai prossimi congiunti della vittima primaria dell'illecito civile, ai fini della nozione di congiunti si possa, ove sussista un saldo e duraturo legame affettivo «prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela o di affinità giuridicamente rilevanti come tali» (così, Cass. pen., n. 46351/2014, la quale si segnala perché fa rientrare tra i legittimati ad ottenere il risarcimento, appunto quale «prossimo congiunto», la fidanzata della vittima primaria dell'illecito. In termini pressoché analoghi, v. Trib. Firenze, 26 marzo 2015). Le incertezze ricostruttive segnalate hanno da subito sollevato sui *social networks* interrogativi riguardo al se fidanzati e fidanzate rientrino o meno in tale nozione.

La risposta al quesito pare ovvia e non bisognosa di specificazioni di sorta. L'assenza di un vincolo giuridico sembrerebbe precludere una lettura estensiva della nozione di congiunti. Dunque, per fidanzati e fidanzate, compagni, *partners* e via discorrendo, l'appuntamento è rinviato ad una data successiva. Ma il diritto è intriso di socialità e l'affettività è una componente tra le più importanti della socialità. Le restrizioni che abbiamo conosciuto dall'11 marzo scorso hanno separato nonni e nipoti, impedito di dare l'ultimo saluto ai defunti (con sacrificio di quella *pietas* verso di essi tramandataci dall'esperienza giuridica e sociale romana) e disgiunto dalle relazioni che contribuiscono a formare la personalità umana.

Nella consapevolezza della stagione ancora dura che abbiamo dinanzi, della necessità di tenere comportamenti maturi, di osservare il distanziamento sociale ed evitare assembramenti, v'è da chiedersi se possa ridursi il distanziamento dei cuori e dei sentimenti.

L'affettività pare possa considerarsi, infatti, bene essenziale in una società, quale quella che si avrà *post* pandemia, la quale dovrà necessariamente mutare il paradigma sociale ed economico

su cui si è retta per troppo tempo, immaginandosi irresistibile e non avvedendosi di essere fragilissima.